REGOLAMENTO (CEE) N. 947/70 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1970

relativo alle norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 viene fissato annualmente un prezzo di riferimento per i vini rossi e un prezzo di riferimento per i vini bianchi, e che per taluni vini aventi caratteristiche particolari o destinati ad utilizzazioni particolari sono inoltre fissati prezzi di riferimento ; che è necessario stabilire le norme generali per la fissazione di tali prezzi ;

considerando gli accordi internazionali esistenti nel settore del vino ;

considerando che i prezzi di riferimento devono contribuire ad assicurare una protezione efficace dei corsi dei vini della Comunità e la precedenza nello smercio della produzione comunitaria sul mercato interno ; che è pertanto necessario che tali prezzi siano fissati ad un livello che permetta il conseguimento di questi obiettivi, condizione indispensabile per assicurare un equo reddito ai produttori della Comunità ;

considerando che il prezzo di riferimento per i vini rossi e il prezzo di riferimento per i vini bianchi devono essere fissati a partire dai prezzi di orientamento dei tipi di vino da pasto rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati ; che è necessario definire gli elementi di calcolo di queste spese ;

considerando che è opportuno stabilire taluni criteri per la determinazione dei vini aventi caratteristiche particolari o destinati a utilizzazioni particolari e per i quali debba essere fissato un prezzo di riferimento specifico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo di riferimento per il vino rosso ed il prezzo di riferimento per il vino bianco sono fissati a partire, rispettivamente, dai prezzi di orientamento dei tipi di vino da pasto rosso e di quelli di vino da pasto bianco, tipi considerati come elementi determinanti per la formazione del reddito del viticoltore della Comunità.

Articolo 2

Il livello dei prezzi di riferimento di cui all'articolo 1 è determinato tenendo conto :

a) dei dati quantitativi del bilancio di previsione di cui all'articolo 3 del regolamento n. 24, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2) ;

b) della qualità del raccolto della campagna viticola in corso al momento della fissazione del prezzo di riferimento ;

c) della portata e della natura delle misure di intervento prevedibili.

Articolo 3

1. Il livello dei prezzi di riferimento dei vini aventi caratteristiche particolari è stabilito tenendo conto del livello dei prezzi praticati all'interno della Comunità per i vini considerati.

2. Il livello dei prezzi di riferimento dei vini destinati a utilizzazioni particolari è stabilito tenendo conto del livello dei prezzi praticati all'interno della Comunità per i vini considerati.

Qualora sia stato loro aggiunto un distillato di vino, si tiene parimenti conto dei prezzi dei distillati di vino all'interno della Comunità nonché delle spese di elaborazione.

Articolo 4

Le spese determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati sono stabilite tenendo conto in particolare :

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.

a) delle spese di mediazione,

b) delle spese di carico,

c) delle spese di assicurazione,

d) delle spese di trasporto,

e) delle perdite.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, i vini provenienti dai paesi terzi e non compresi fra i vini per i quali è fissato un prezzo di riferimento particolare, sono soggetti alla tassa di compensazione valida per i vini rossi o, secondo il caso, per i vini bianchi.

2. Per la riscossione della tassa di compensazione i vini rosati sono considerati vini rossi.

Articolo 6

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 26 maggio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER